

CONDIZIONI GENERALI DI SERVIZIO

Le presenti condizioni generali si applicano a tutti i rapporti derivanti e riguardanti il conferimento da parte del Cliente (Committente) a DACHSER ITALY Food Logistics S.R.L., a socio unico (DACHSER) di incarichi di trasporto, nel periodo di durata e validità del rapporto commerciale.

1. Validità condizioni generali di servizio.

L'affidamento della merce a DACHSER comporta la completa accettazione delle condizioni di seguito indicate.

2. Categorie Merceologiche – Merci Voluminose

A DACHSER possono essere affidati solo prodotti alimentari e merce compatibile con il trasporto a temperatura controllata di prodotti alimentari (+2°/+7°). Dachser non risponderà in nessun caso per danni derivanti dalla mancata applicazione di temperature diverse dal range previsto nel contratto e nelle Condizioni Generali di Servizio, nemmeno in caso di indicazioni diverse presenti nella documentazione accompagnatoria della merce o sui prodotti/imballi, che dovranno ritenersi solamente indicative e non vincolanti. Qualsiasi altro tipo di merce non sarà preso in carico da DACHSER. La merce dovrà rispettare il rapporto peso/volume specificato nelle clausole tariffarie. Il mancato rispetto di queste clausole potrà comportare modifiche tariffarie.

3. Responsabilità di DACHSER.

Per il trasporto nazionale la responsabilità di DACHSER viene disciplinata a norma dei commi 1 e 2 dell'art. 1696 c.c. che prevede il limite di 1 euro per ogni chilogrammo di peso lordo della merce perduta o avariata, in tutti casi di eventi di danno riferiti a diretta responsabilità di DACHSER, fatta salva la stipulazione di apposito mandato assicurativo scritto a DACHSER per i casi di perdita e/o avaria.

In caso di trasporto internazionale vale quanto previsto dalla convenzione CMR.

DACHSER non è responsabile per perdita, calo peso o avaria delle merci depositate, qualora detti danni derivino da caso fortuito, dalla natura delle merci, da vizi delle stesse, dall'imballaggio insufficiente (in caso di merce allestita in partenza dal cliente il pallet deve essere sigillato, anche nella parte superiore del bancale) o scadente, dal mancato controllo dovuto all'assenza di chiare e precise indicazioni scritte da parte del Committente che contengano istruzioni sull'adozione di cure particolari e dei necessari rimedi o da inesatta redazione dei documenti relativi alla spedizione.

Dal momento che nessun conteggio dei colli viene effettuato in tutta la filiera del trasporto, DACHSER non è responsabile per la mancanza di colli o differenze peso, a meno che non sia stato accertato all'atto della consegna che il bancale sia stato manomesso, tramite indicazione sul ddt da parte del destinatario.

In caso di merce allestita in partenza dal cliente, considerato che il pallet deve essere sigillato, DACHSER non risponde di vizi occulti alla merce.

Ogni e qualsiasi contestazione del Destinatario, in particolare per temperatura non conforme, dovrà essere obbligatoriamente riportata dal Destinatario sul d.d.t. in fase di consegna, con riserva specifica accettata dall'autista. DACHSER accetterà solo le riserve specifiche e dettagliate apposte dal destinatario ed è quindi esonerato da responsabilità in presenza di riserve generiche (ad esempio "con riserva di controllo"). La temperatura dovrà essere rilevata dal Destinatario nel vano del camion immediatamente all'apertura delle porte del mezzo; perciò, DACHSER non si assume responsabilità per rilevazioni di temperature effettuate successivamente. DACHSER è responsabile del corretto mantenimento della temperatura nel vano veicolo, non è mai responsabile della temperatura dei prodotti alimentari trasportati. Il Committente prende atto che i trasporti oggetto del rapporto commerciale verranno effettuati in distribuzione frazionata, per cui in ogni caso nessuna responsabilità potrà essere imputata a DACHSER qualora siano rispettate le tolleranze previste dalle leggi vigenti.

DACHSER non risponderà per danni immateriali (ad.es. la perdita di reputazione presso la clientela, i danni all'immagine, ecc.) e/o patrimoniali (ad es. il mancato guadagno, la perdita di fatturato, la perdita di clientela, ecc.), né per danni o perdite accidentali, sia che abbiano contenuto patrimoniale che non patrimoniale. In nessun caso il Committente potrà addebitare a DACHSER penali (di qualsiasi titolo/natura) che riceverà dai propri Clienti-Destinatari. Inoltre, nessun addebito verrà emesso dal Committente per danni prescritti.

DACHSER non risponderà di eventuali danni o mancanze, qualora, al momento della consegna della merce presso il destinatario, quest'ultimo non restituisca contestualmente il documento di trasporto con eventuale riserva.

In caso di rifiuto della merce per ritardo nella consegna, il Committente avrà diritto al rimborso del valore del nolo di trasporto, escluso ogni ulteriore danno.

Allo scopo di evitare inutili sprechi amministrativi, i singoli danni al di sotto dell'importo minimo di euro 75,00 non verranno addebitati a DACHSER, salvo diverso accordo scritto.

DACHSER ITALY adempie ai propri obblighi subordinatamente alla conformità e al rispetto costante di tutti i requisiti previsti dalle leggi nazionali e internazionali in materia di sicurezza e tracciabilità, applicabili al commercio e/o alla catena di trasporto, in particolare per quanto riguarda le sanzioni di embargo europee. Il Cliente garantisce che tutti gli obblighi di legge rilevanti per le proprie attività e, in particolare, quelli relativi al commercio estero e alle normative doganali e tutti gli embarghi rilevanti su Condizioni Generali di servizio_Rev. 2025_09

merci/Paesi/persone, sono noti e rispettati integralmente, senza restrizioni o riserve. A questo proposito, si presume che tutte le spedizioni in consegna siano state sottoposte a ogni verifica necessaria da parte del Cliente.

4. Gestione contabile degli eventuali danni.

Per consentire a DACHSER ITALY di poter gestire nel modo corretto il danno (sia dal punto di vista amministrativo che assicurativo) il Cliente dovrà fornire tempestivamente a DACHSER la seguente documentazione:

- Copia del Documento di Trasporto con indicazione chiara e univoca che descriva la motivazione del danno;
- Prova che attesti che la merce non è più utilizzabile;
- Fattura di vendita del Committente al proprio cliente;
- Nota di credito del Committente al proprio cliente;
- Fattura di addebito a DACHSER ITALY.

Le fatture di addebito per danni devono essere emesse dal Cliente in esenzione (fuori campo) IVA ex art. 15 del d.p.r. 633/1972, secondo il limite vettoriale di € 1,00/kg, oppure secondo il limite C.M.R., oppure secondo il mandato assicurativo stipulato.

Se non diversamente concordato attraverso specifica assicurazione "All risks", nessun addebito a valore merce potrà essere emesso a carico di DACHSER.

La suddetta documentazione risulta essenziale per la gestione della pratica assicurativa; in mancanza, la pratica di danno non potrà essere aperta ed il rimborso non verrà riconosciuto.

Il Cliente, pertanto, si impegna a non emettere alcuna fattura di addebito se non preventivamente concordata con DACHSER indipendentemente da specifici accordi tra il Cliente e il destinatario.

Come previsto dalla legge, le note di addebito per danni legati alla responsabilità del trasportatore sono crediti non certi, illiquidi e non esigibili, per cui il Cliente non può compensare tali somme con i crediti di DACHSER per i trasporti e i servizi eseguiti, secondo la regola generale prevista dall'art. 1243 c.c.

5. Casi fortuiti e forza maggiore.

Si presumono casi fortuiti o di forza maggiore, che non danno luogo a responsabilità di DACHSER i fatti che la giurisprudenza riconosce come tali, come ad esempio il furto, la rapina, il saccheggio, gli scioperi, le serrate, le sommosse, gli atti di terrorismo, la pirateria, l'incendio, le calamità e le interruzioni della viabilità, il guasto al mezzo, ecc.

6. Informazioni e istruzioni.

Il Cliente dovrà:

- comunicare per iscritto a DACHSER ITALY i dati relativi a ciascuna spedizione (quantità, destinazione, termini ecc.) e le eventuali condizioni particolari di trasporto; garantire che la natura della merce, il numero, la quantità, la qualità, il contenuto dei colli, il peso netto e lordo, le dimensioni ed ogni altra indicazione fornita siano veritiere e corrette;
- indicare sui documenti di trasporto in modo chiaro i dati essenziali per la corretta esecuzione del trasporto: l'indirizzo di destinazione, il peso lordo delle merci espresso in Kg, il numero dei colli, il numero dei pallet a terra e dei legni, la data di consegna richiesta, ecc.;
- etichettare correttamente il bancale con indicazione dettagliata del destinatario (nome, via, paese, CAP, località), del mittente e della data di consegna;
- consegnare la merce alla temperatura idonea prevista per il prodotto, esonerando quindi DACHSER dal controllo della stessa; consegnare a DACHSER le merci regolarmente imballate, secondo il criterio di buona tecnica, in modo da garantire un regolare espletamento delle operazioni di carico, scarico e movimentazione, nonché a garantire una idonea prevenzione della perdita, od avaria delle merci o dei danni alle cose, provvedendo a che i colli siano accuratamente sigillati con sistema idoneo a prevenire l'apertura ed a rendere comunque riconoscibile il successivo riconfezionamento. Le merci non imballate o insufficientemente imballate verranno accettate da DACHSER con riserva e lo stesso non potrà ritenersi responsabile per eventuali danni prodotti alle merci stesse durante il trasporto. L'accettazione delle merci con riserva, da parte di DACHSER ITALY, verrà comunicata al Committente entro 24 ore mediante annotazione sui documenti di consegna e/o in via telematica-informatica.

Considerato che l'autista incaricato del ritiro non può oggettivamente verificare le quantità e la qualità dei colli e che le operazioni di transito presso il terminal di smistamento sono molto rapide, DACHSER non è responsabile per la quantità e qualità dei colli che risultano dall'esito di scarico a destinazione finale. La firma del documento di trasporto a seguito del ritiro merci ha validità solo come prova di presa in carico delle merci ma non di conferma della qualità e quantità dei colli.

In merito alle modalità consegna merci a destino, tutte le attività di scarico e movimentazione merci restano a carico del Destinatario, ragion per cui a DACHSER non potranno, in nessun caso, essere addebitati costi per servizi inerenti all'attività di scarico e di movimentazione delle merci. DACHSER inoltre non è tenuto ad effettuare alcuna ripallettizzazione della merce. Qualora tali attività venissero effettuate, su richiesta del Committente o da parte del vettore per motivi di sicurezza del trasporto, ciò comporterà il riconoscimento di un corrispettivo da parte del Committente stesso.

Il Cliente, inoltre, dovrà garantire che le operazioni di carico e scarico possano essere svolte entro i tempi strettamente necessari per l'effettuazione dell'operazione, avuto riguardo alla quantità ed alla natura delle merci, fatto salvo l'eventuale indennizzo previsto dall'art. 9.

Quanto ai resi (restituzione di merce successiva rispetto alla data di consegna) si concorda che il ritiro di merce del Committente, resa per qualsiasi motivo, dovrà essere autorizzato per iscritto dal Committente stesso. In particolare, il reso potrà essere autorizzato unicamente previo inserimento della richiesta sul portale Dachser "elogistics". Qualora il destinatario carichi la merce resa senza autorizzazione e senza il consenso del vettore, DACHSER non sarà responsabile dell'esito del reso. In nessun caso DACHSER sarà tenuto a gestire il rientro di resi scaduti o in condizioni igieniche e di imballo non conformi.

Il CLIENTE si impegna a fornire a DACHSER ITALY imballaggi conformi e con i requisiti di cui all'articolo 219, comma 5, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e si obbliga espressamente a manlevare DACHSER ITALY da ogni e qualsiasi responsabilità derivante dall'immissione nel mercato italiano di imballaggi privi dei requisiti di legge, così come dall'obbligo di corrispondere somme a titolo di eventuali conseguenti sanzioni.

In particolare, si stabilisce espressamente che l'obbligo di apposizione dell'etichettatura ambientale e di identificazione del materiale di imballaggio resta in capo al CLIENTE.

Nel caso di spedizioni gestite da DACHSER ITALY in Cross Docking (con relativi documenti di trasporto già predisposti dal CLIENTE), di seguito vengono indicati i codici alfanumerici riferiti ai materiali di imballaggio che potranno essere utilizzati da parte di DACHSER ITALY nel trasporto della merce.

Il CLIENTE si impegna ad inserirli all'interno dei documenti di trasporto accompagnatori delle merci.

I codici riferiti ai materiali di imballaggio sono i seguenti:

- Angolari in cartone – PAP 20
- Bobine di film da imballaggi – LD PE 04 per la componente plastica del film e PAP 21 per le relative anime in cartone
- Imballi in cartone ondulato – PAP 20
- Pallet in legno – FOR 50
- Casse H1 e E2 – HDPE 2

È responsabilità del CLIENTE avvisare DACHSER ITALY, tramite chiamata e successiva e-mail all'indirizzo it.verona-fl@dachser.com, in caso di avvenuto attacco ai propri sistemi informatici non appena ne viene a conoscenza.

7. Bancali.

Il Committente assicura che la quantità e il tipo di pallet e imballaggi, sia posti a terra che intermedi, consegnati a DACHSER siano annotati nei rispettivi ordini/spedizioni e documenti di trasporto e che siano trasmessi in modo corretto e preciso per singola spedizione (trasmissione dati via EDI/TRO, Avis, ddt, ...). Nel caso in cui il Committente non fornisca le informazioni minime (quali numero pallet, posti pallet e relativa tipologia), la registrazione dei pallets e degli imballi avverrà secondo quanto rilevato da DACHSER all'arrivo presso il proprio magazzino; il Committente rinuncia quindi fin d'ora ad ogni contestazione. In ogni caso, il Committente deve accettare le variazioni rilevate e documentate rispetto ai dati comunicati. Eventuali discrepanze rilevate presso il destinatario verranno inoltrate al cliente tramite ricevute di scambio (ad es. bolla di consegna, bolla di consegna di DACHSER, buoni di scarico) e andranno in detrazione nell'estratto conto del committente.

In caso di ritiro di rimorchi precaricati, la firma del documento di scambio è soggetta a verifica successiva. Nel caso di spedizioni dal magazzino verso Paesi che non effettuano lo scambio, al Committente verrà detratto dall'estratto conto o addebitato l'importo per i materiali di carico/imballaggio impiegati da parte di DACHSER.

Ai sensi dall'art. 11 bis, comma 1, del D.Lgs. 286/2005, DACHSER non ha l'obbligo di gestione e non è tenuto alla restituzione degli imballaggi o delle unità di movimentazione utilizzate.

DACHSER ITALY, in ogni caso, si impegna ad adoperarsi per il recupero presso il Destinatario del materiale tecnico alle condizioni economiche concordate tra le parti.

Il CLIENTE dovrà utilizzare solo bancali tipo EPAL per le spedizioni nazionali e tipo EPAL o EUR per le spedizioni internazionali ove sia previsto lo scambio, accettando sin da ora per queste ultime la possibilità di interscambio di EUR con EPAL e viceversa. Altri tipi di bancali verranno considerati a perdere. Si conviene una franchigia di restituzione espressa in percentuale rispetto al totale dei pallet movimentati. L'entità della franchigia e le modalità di gestione/fatturazione saranno oggetto di accordo tra le parti.

La gestione di pallet di tipologie diverse da quelle considerate interscambiabili dovrà essere oggetto di specifico accordo tra le parti.

Il Cliente è tenuto a garantire la restituzione dei materiali per l'imballaggio da parte dei destinatari.

Solo in ipotesi di carattere eccezionale di mancato contestuale scambio (totale o parziale) dei bancali Epal durante la fase di consegna dei Prodotti del Cliente, DACHSER ritirerà il voucher (un buono bancali) emesso dal destinatario riportante la data, il numero di bancali Epal e la firma dell'operatore.

DACHSER, in piena autonomia, gestirà i tentativi di recupero dei pallet. In caso di mancata restituzione o di restituzione di pallet di qualità inferiore a quelli consegnati, da parte del destinatario nel termine di 3 mesi dalla consegna delle merci, invierà, a mezzo raccomandata a.r., al Cliente gli originali dei voucher in suo possesso, procedendo a iscriverne a proprio credito nel conto bancali il numero di bancali riportati nell'originale dei voucher.

Il Committente è tenuto a sostenere eventuali costi aggiuntivi derivanti dal mancato scambio dei materiali per il carico e l'imballaggio presso i destinatari, tra cui i costi di gestione, amministrazione e ritiro separato.

Nel caso in cui il Committente chieda la restituzione di pallet con qualità più elevata dello standard ad oggi rilevato (Classe C), DACHSER applicherà tariffe aggiuntive.

Per assicurare a DACHSER Italy la possibilità di poter scambiare con regolarità i pallet in entrata ed evitare quindi problemi con i vettori incaricati dal Cliente, nonché per consentire il recupero degli imballaggi utilizzati per le consegne sul territorio italiano e non restituiti subito dai destinatari, il Cliente mette a disposizione di DACHSER Italy una quantità di bancali EPAL (una cosiddetta "scorta polmone") pari al fabbisogno di 8 settimane di lavoro, salvo diverso accordo scritto. Il numero esatto verrà stabilito sulla base delle previsioni di produzione.

Per la gestione amministrativa dei pallet, verrà istituito e gestito un apposito conto bancali funzionante a credito/debito.

La contabilità dei pallet verrà tenuta da DACHSER Italy.

L'estratto conto verrà inviato al CLIENTE entro il giorno 20 del mese successivo a quello di competenza ed evidenzierà il saldo a credito di DACHSER Italy o di CLIENTE.

Eventuali differenze dovranno essere segnalate da CLIENTE, indicando la posizione dell'estratto conto DACHSER e documentando la contestazione coi relativi documenti (a titolo esemplificativo ma non esaustivo documentazione di attestazione di scambio, documenti di trasporto).

Il saldo dell'estratto conto dovrà essere conciliato fra le parti entro la fine del mese in cui è stato inviato l'estratto conto.

Nel caso in cui CLIENTE non concili il saldo (restituendo l'estratto conto debitamente timbrato e firmato), né ne richieda modifica alcuna con documentazione a supporto delle proprie istanze entro il termine stabilito, il saldo si riterrà valido ai fini della restituzione.

Qualora arrivassero successivamente nuovi documenti attestanti movimentazioni pallet riferite all'estratto conto inviato, Dachser si riserva la facoltà di registrarli negli estratti conto successivi, ma in ogni caso entro 12 mesi dalla data di emissione degli stessi. DACHSER Italy non accetta di controllare l'estratto conto di CLIENTE.

8. Tempi di consegna.

La consegna della merce a destino avviene in base al Piano Logistico fornito da DACHSER ITALY al Committente e disponibile su WEB (<http://www.piano-logistico.it/#azienda>), secondo criteri della normale diligenza, tenute presenti le condizioni di traffico e viabilità delle regioni, comuni e province italiane, fatti salvi casi fortuiti o la forza maggiore.

Non possono essere considerati giorni di partenza: i giorni in cui la partenza sia impedita da situazioni dovute a cause di forza maggiore e festività particolari, di cui DACHSER darà tempestiva comunicazione al Committente. La partenza dei mezzi è sospesa durante i periodi di circolazione vietata e, pertanto, anche i giorni che ricadono nel periodo in cui vige il divieto di circolazione non possono essere considerati giorni di partenza.

Gli impegni tassativi di consegna, nel rispetto del piano logistico, dovranno essere preventivamente concordati tra Committente e DACHSER in forma scritta e i termini tassativi dovranno essere ben evidenziati sul documento di trasporto.

9. Corrispettivo e pagamento.

Il Cliente sarà tenuto a riconoscere, a fronte dell'attività svolta da DACHSER il corrispettivo indicato negli allegati tariffari concordati tra le parti.

La struttura e la misura del corrispettivo è basata sui dati statistici storici e su dati forniti a DACHSER dal Committente.

Le tariffe saranno soggette ad un adeguamento minimo automatico annuale legato al coefficiente di rivalutazione fornito da ISTAT. Annualmente verranno discussi e analizzati i livelli tariffari e le ipotesi di adeguamento aggiuntive rispetto all'applicazione del minimo costituito dal coefficiente ISTAT.

In ogni caso, le tariffe potranno essere revisionate da parte di DACHSER in ogni momento, in presenza di variazioni rilevanti delle attività da svolgere, di inserimento di nuove attività, di mutamenti significativi della struttura dei costi, oltre che in presenza di eventi imprevedibili e non controllabili dalle parti, particolari o straordinari. Dette modifiche saranno comunicate al Committente in forma scritta, in anticipo e con l'indicazione della data a partire dalla quale saranno applicabili.

Qualora il Cliente entro sette giorni dalla comunicazione non avanzi contestazioni e nel caso in cui comunque il Committente provveda ad affidare ulteriori incarichi a DACHSER, dopo l'avvenuta notificazione delle nuove tariffe, le stesse si riterranno automaticamente accettate e diverranno applicabili dalla data indicata nella comunicazione.

In caso di contestazione, le parti si incontreranno, entro i successivi 15 giorni dalla comunicazione, per concordare le nuove tariffe. DACHSER ITALY non accetterà contestazioni riguardanti l'applicazione delle tariffe pervenute oltre la data di scadenza del pagamento della fattura.

Il tempo massimo di sosta per ciascuna operazione di carico e scarico della merce è fissato in 90 (novanta) minuti, decorrenti dall'arrivo del mezzo presso il luogo di carico/scarico. Decorso tale termine, il Vettore ha diritto a un indennizzo pari a €100 (cento/00) per ogni ora o frazione di ora di attesa, a carico del Committente e del Caricatore in via solidale, ai sensi dell'art. 7 del D.L. 21 maggio 2025, n. 73 convertito con legge 18 luglio 2025, n. 105.

Alle operazioni di carico e scarico si dovrà provvedere entro i tempi strettamente necessari. L'indennizzo è altresì dovuto qualora siano superati i tempi di esecuzione materiale delle operazioni di carico/scarico individuati in 1 ora per ciascuna

operazione.

È sempre garantito al Conducente il diritto di presenziare alle operazioni di carico, con particolare attenzione alla corretta sistemazione del carico sul veicolo, in conformità a quanto previsto dagli articoli 164 e 167 del Codice della Strada, senza che ciò possa comportare alcuna limitazione di responsabilità del Caricatore in merito ai propri obblighi.

Le spese di facchinaggio e/o prenotazione scarico sostenute per consegnare presso i Clienti del Committente verranno dallo stesso rimborsate a DACHSER.

Negli appositi tariffari, verrà definita l'applicazione di ulteriori costi (a titolo esemplificativo ma non esaustivo "Supplemento Carburante")

Le tariffe concordate tra le parti comprendono anche i costi relativi alla sicurezza dei trasporti.

La compensazione non è mai consentita ed i pagamenti seguiranno le dilazioni previste dal contratto.

10. Recesso e risoluzione.

In caso di contratto a tempo indeterminato, ciascuna parte ha la facoltà di recedere dal rapporto commerciale in ogni momento con un preavviso scritto di 15 (quindici) giorni, o nel termine che potrà essere indicato in separato accordo tra le parti.

Nel caso di mancato pagamento alla scadenza convenuta, anche di una sola fattura mensile, nel caso di assoggettamento del Committente a qualsiasi procedura concorsuale o di liquidazione anche volontaria, oppure in caso di mancata conformità delle merci affidate alle leggi vigenti il contratto tra le parti potrà essere risolto di diritto ai sensi dell'art.1456 del c.c., quando DACHSER ne abbia dato comunicazione scritta al Committente, anche a mezzo fax o mail.

11. Foro competente.

Per ogni controversia riguardante il presente accordo, è competente il Foro di Verona.

12. Firma

La sottoscrizione delle presenti condizioni generali, così come di tariffe o altri accordi tra le parti potrà avvenire anche in modalità elettronica, tramite i sistemi utilizzati da DACHSER (es DocuSign) che il CLIENTE dichiara di conoscere e di cui ne riconosce la piena efficacia ai fini della validità della sottoscrizione ad esso riferibile.

Le presenti condizioni generali di servizio saranno in ogni caso valide ed efficaci tra le parti a seguito dell'affidamento della merce da parte del CLIENTE.

13. Modello 231 e Codice di Condotta per i Partner Commerciali

Le Parti dichiarano di conoscere il D.Lgs. 231/2001 e il Cliente attesta di aver adottato e mantenere efficacemente attuate procedure idonee alla prevenzione dei reati previsti. Il Cliente ha preso visione del Modello Organizzativo e del Codice Etico di DACHSER Italy Food Logistics S.r.l., disponibili sul sito www.dachser.it, e si impegna, anche per conto di propri dipendenti e collaboratori, a rispettarne integralmente i contenuti. È inoltre obbligato a osservare le norme di legge rilevanti, incluse quelle in materia di concorrenza, corruzione e frode, e a conformarsi al "Codice di condotta DACHSER per i Partner commerciali". disponibile in qualsiasi momento sul sito www.dachser.it, nella sezione "Compliance", del quale si impegna a conoscerne il contenuto attuale e i successivi aggiornamenti. Nei rapporti con DACHSER Italy Food Logistics S.r.l., il Cliente si impegna ad agire nel rispetto dei principi di buona fede, diligenza, collaborazione, affidabilità, integrità, trasparenza, lealtà e correttezza professionale, evitando rapporti che possano generare vantaggi personali o conflitti di interesse. Qualsiasi violazione agli obblighi di cui sopra sarà considerata grave inadempimento e legittimerà la sospensione o risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., oltre al risarcimento dei danni. L'elenco dei reati di cui al Decreto D.Lgs. n. 231/2001 è tassativo e una sua eventuale futura modifica o integrazione sarà automaticamente applicabile al presente Accordo.

14. Trattamento dati personali.

DACHSER fornisce i propri servizi in conformità con i rispettivi requisiti nazionali in tema di protezione dei dati applicabili alla filiale DACHSER a cui è stato affidato un ordine e in conformità con il Regolamento generale sulla protezione dei dati (EU) 2016/679 come modificato (GDPR).

Nel caso in cui DACHSER riceva dal cliente dati personali o di altra natura, questi sono usati esclusivamente per soddisfare gli obblighi contrattuali di DACHSER (ad es. trasporto, consegna, magazzinaggio), salvo quanto diversamente concordato tra le parti. Nel processo volto a soddisfare i propri obblighi contrattuali, DACHSER può reputare necessario condividere i dati personali (ad es. con subappaltatori, filiali di DACHSER, dogane e altre autorità governative). È possibile trovare dettagli sull'uso dei dati personali nel documento "La sicurezza delle informazioni in Dachser" che può anche essere consultato sul sito www.dachser.com in qualsiasi momento. Allo stesso modo, il cliente fornisce i propri servizi contrattuali in conformità con il GDPR e i rispettivi requisiti nazionali in tema di protezione dei dati applicabili alla filiale di DACHSER a cui è stato affidato l'ordine. In particolare, il cliente deve assicurarsi che a DACHSER sia consentito utilizzare i dati personali inviati dal cliente nella misura e per lo scopo di cui sopra. Ciò anche nel caso in cui i dati personali non siano raccolti direttamente dalla parte in questione. Di conseguenza, DACHSER può essere certa della legittimità dell'uso dei dati personali condivisi nella misura di cui sopra senza necessità di condurre ulteriori accertamenti. Il cliente esonera DACHSER da ogni rivendicazione avanzata da terze parti in connessione con l'utilizzo dei dati nella misura di cui sopra—specialmente da rivendicazioni risultanti da legislazioni nazionali o internazionali in tema di protezione dei dati o GDPR, oltre che da qualsiasi altra rivendicazione avanzata da autorità Garante della Privacy.